

ATT. NOT. ATLANTE
DEL 22/12/2024
REP. 64533

Acc. A n. 33423

"INFRATEL ITALIA S.p.A."

STATUTO

DENOMINAZIONE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - SEDE -

OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La Società denominata "Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A" per brevità "Infratel Italia S.p.A." è regolata dal presente statuto, e svolge attività strumentale all'Amministrazione Centrale dello Stato.

Articolo 2

Direzione e coordinamento

La Società è sottoposta - ex art. 2497, ss. c.c. - alla direzione ed al coordinamento del socio unico Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Società a capitale interamente pubblico, con sede in Roma.

Gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 ottobre 2007 n. 233) e successive modificazioni ed integrazioni, vanno sottoposti alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. anche al fine di consentire a quest'ultima di acquisire, al riguardo, i provvedimenti autorizzativi previsti dal citato D.M.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dello Sviluppo Economico assicura, sugli atti di gestione della Società, un controllo analogo a quello che l'amministrazione esercita sui propri servizi.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede nel comune di Roma.

Articolo 4

Oggetto

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la progettazione, lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della Società dell'Informazione, quali ad esempio la creazione e il sostegno dell'offerta di infrastrutture di collegamento tecnologicamente avanzate a banda larga, nonché la realizzazione di interventi volti a colmare il ritardo nella dotazione di infrastrutture abilitanti e a ridurre il *digital divide* nelle aree sottoutilizzate del paese.

La Società renderà disponibili le infrastrutture di reti di

telecomunicazioni dalla stessa realizzate, a tutti gli operatori a condizioni eque e non discriminatorie, sotto forma di contratti di uso pluriennali.

Le infrastrutture di telecomunicazioni, realizzate nell'ambito del Programma per lo sviluppo della banda larga (quale tempo per tempo modificato e/o integrato), resteranno destinate alle finalità dello stesso Programma, e non potranno essere alienate o gravate di alcun diritto se non in base a specifico ed espresso consenso dello stesso Ministero.

La Società opera quale soggetto attuatore del Ministero dello Sviluppo Economico e per tali finalità:

- promuove, progetta, sviluppa e attua piani, programmi e azioni destinati a porre in essere le attività necessarie allo sviluppo delle infrastrutture destinate al rafforzamento della Società dell'Informazione, della banda larga e dei servizi connessi, al superamento del digital divide nelle aree sottoutilizzate e alla crescita del tessuto produttivo del paese, soprattutto attraverso lo sviluppo e il sostegno dell'offerta di infrastrutture e di reti di collegamento tecnologicamente avanzate. Lo sviluppo delle infrastrutture, da perseguirsi mediante l'utilizzo delle tecnologie più opportune, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione degli operatori, nell'ambito dell'utilizzo delle medesime a titolo oneroso, e di apertura del mercato nonché secondo criteri di integrazione e complementarità;
- gestisce risorse finanziarie nazionali e internazionali;
- svolge attività volte al rafforzamento della Società dell'informazione e al sostegno della domanda, sia pubblica che privata, anche mediante azioni di assistenza e formazione;
- svolge attività di assistenza, supporto e servizio alla progettazione e all'attuazione di piani, programmi e interventi promossi da enti pubblici
- per quanto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito della missione assegnata alla Società, compie tutte le altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari (ivi comprese le assunzioni di partecipazioni laddove espressamente richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dei programmi di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione tecnologicamente avanzate. Può inoltre contrarre, sia direttamente che indirettamente, mutui e finanziamenti (con espressa esclusione di qualsiasi attività rivolta verso il pubblico in conformità al disposto dell'art. 106 del D.

LGS. 385/93 ss. mm. ii.), nonchè prestare garanzie reali e/o personali di ogni tipo anche per debiti contratti da terzi.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga.

Articolo 6

Domicilio del Socio

Il domicilio del socio unico, è quello risultante dal libro di cui all'art. 2421, 1° comma, n. 1), c.c., su sua espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI -
PATRIMONI DESTINATI

Articolo 7

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 8.594.044,00 diviso in numero 8.594.044 di azioni nominative del valore nominale di 1,00 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi e termini di legge.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 9

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti

temporali e di importo.

Articolo 10

Patrimoni destinati

La Società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 11

Finanziamenti

La Società potrà acquisire dal socio unico finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea ordinaria

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. All'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1, c.c., spetta il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea e regolamentazione delle riunioni

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

È anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 15

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con i quorum e le maggioranze di legge.

Articolo 18

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con i quorum e le maggioranze di legge.

Articolo 19

Norme per il computo quorum

Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 2359 bis, 5° comma e 2368, u.c, c.c..

Articolo 20

Rinvio dell'Assemblea

Il socio unico ha il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea qualora dichiararsi di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

La convocazione può prevedere che il socio che intenda partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debba, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), il socio (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) deve esibire in sede Assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Il socio che non possa esercitare il diritto di voto ha comunque il diritto di essere convocato.

Articolo 22

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

Il socio può partecipare alle assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23

Composizione e nomina

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile ed in modo da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in Società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in Società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in Società per azioni.

Articolo 24

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge o per il presente statuto è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Nella ipotesi prevista all'art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione, risultante da atto pubblico, assunta dall'organo amministrativo; parimenti nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la Società

sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dall'organo amministrativo con deliberazione risultante da atto pubblico, e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonchè mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 12 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, altresì, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza titolo a compensi aggiuntivi per tale funzione vicaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti che assume la qualifica di Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge e quelle relative alle seguenti materie:

- 1) adesione ad eventuali "regolamenti di gruppo" predisposti dal socio cui compete l'esercizio delle "attività di direzione e coordinamento" di cui all'art. 2497 c.c.;
- 2) approvazione di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'esercente attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 ss. c.c., e di analoghi rapporti con le altre Società del gruppo di appartenenza;
- 3) proposte di fusioni, scissioni o operazioni sul capitale ed emissione di obbligazioni non convertibili;
- 4) approvazione del business plan, del budget e dei piani di investimenti annuali e pluriennali e loro revisioni;
- 5) nella misura in cui non siano espressamente contemplati dal budget annuale o dal piano di investimento annuale:
 - (i) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o affitto di aziende o rami di azienda;

- (ii) approvazione di investimenti superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
 - (iii) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o locazione (sia attiva che passiva) di beni immobili;
 - (iv) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o concessione di licenze (sia attive che passive) di diritti di proprietà intellettuale;
 - (v) appalti per importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) anche se compresi nel budget approvato;
 - (vi) assunzione di finanziamenti di importo unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) o di importo che, se sommato a quello degli altri finanziamenti già in essere, sia complessivamente superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 6) concessione di finanziamenti;
- 7) rilascio di garanzie per obbligazioni di terzi;
- 8) assunzione, nomina e licenziamento del direttore generale;
- 9) proposte in tema di politiche di dividendi;
- 10) conferimento e revoca di deleghe sulle questioni sopra indicate;
- 11) decisioni in merito alle opzioni relative ai regimi fiscali applicabili alla Società previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi o da altra normativa applicabile;
- 12) ricorso a mezzi di finanziamento della Società alternativi rispetto al richiamo anticipato dei versamenti dei soci per sottoscrizione di aumenti del capitale sociale.
- Le deliberazioni di cui al comma precedente e quelle relative ad atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. come indicato nel precedente art. 2, secondo comma) debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso.

Articolo 26
Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due Amministratori, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a/r, o telex o telegramma o telefax, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 27

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonchè il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

All'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di

attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 24 del presente statuto, si provvederà ai sensi dell'art. 2389, III comma, c.c.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 28

Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza generale e la firma sociale della Società.

CONTROLLO

Articolo 29

Controllo della gestione

Al Collegio Sindacale spettano i compiti previsti dalla legge; laddove applicabile l'art.19 del D.Lgs. n.39/2010, il Collegio Sindacale costituisce anche il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" al quale competono le attività citate nel suddetto art.19.

Articolo 30

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uso previste nel codice civile e dal D. Lgs. n.39/2010.

Articolo 31

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei Sindaci. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 32

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società .

SCIoglIMENTO

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci

determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 34

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, in particolare, quanto previsto dall'art.43, commi 4, 5 e 6 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

Le disposizioni di cui al presente statuto finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle suddetta normativa.

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente.

copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Consta di 19 pagine compresa la presente..

Roma li, 28 DIC. 2021

